

## REGOLAMENTO (CEE) N. 734/92 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1992

recante modificazioni del regolamento (CEE) n. 2290/83 che determina le disposizioni di applicazione degli articoli da 50 a 59 ter e degli articoli 63 bis e 63 ter del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3357/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 143,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3357/91 prevede, tra l'altro, la modifica degli articoli da 52 a 56 e degli articoli 63 bis e 63 ter del regolamento (CEE) n. 918/83, allo scopo di eliminare la condizione di non equivalenza dei prodotti comunitari;

considerando che è pertanto necessario modificare conseguentemente le disposizioni di applicazione previste dal regolamento (CEE) n. 2290/83 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1843/89<sup>(4)</sup>, ed eliminare tutti i riferimenti alla condizione di non equivalenza dei prodotti comunitari;

considerando che, conformemente alla modifica del regolamento (CEE) n. 918/83, occorre abolire per quanto possibile il procedimento complesso ed oneroso che implica, in alcuni casi, una decisione da parte della Commissione, previa consultazione di un gruppo di esperti di tutti gli Stati membri, riuniti in seno al comitato delle franchigie doganali;

considerando che tutti i riferimenti ad una decisione della Commissione devono pertanto essere aboliti e tutte le decisioni dovrebbero essere prese a livello nazionale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle franchigie doganali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2290/83 è così modificato:

1) All'articolo 2, il paragrafo 1 in limine è sostituito dal seguente:

<sup>(1)</sup> GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 318 del 20. 11. 1991, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 220 dell'11. 8. 1983, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 22.

• 1. L'ammissione al beneficio della franchigia dai dazi all'importazione degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale di cui all'articolo 51, all'articolo 52, paragrafo 1 e all'articolo 53 del regolamento di base, in appresso denominati "oggetti" comporta l'obbligo per l'istituto o organismo destinatario di:

- avviare direttamente detti oggetti al luogo di destinazione dichiarato,
- prenderli a carico nel proprio inventario,
- facilitare tutti i controlli che le autorità competenti ritengano opportuni per accertare che le condizioni per la concessione della franchigia siano e permangano soddisfatte.

Inoltre, nel caso degli oggetti di cui all'articolo 52, paragrafo 1 e all'articolo 53 del regolamento di base, essa comporta l'obbligo per l'istituto o l'organismo destinatario di utilizzare gli oggetti in causa esclusivamente a fini non commerciali, ai sensi dell'articolo 54, secondo trattino, del regolamento di base.

2) All'articolo 3, il paragrafo 2 in limine è sostituito dal seguente:

• 2. Quando l'istituto o l'organismo beneficiario del prestito, della locazione o della cessione di un oggetto ha sede in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituto o l'organismo che procede al prestito, alla locazione o alla cessione, la spedizione di tale oggetto dà luogo al rilascio, da parte dell'ufficio doganale competente dello Stato membro di partenza, di un esemplare di controllo T 5 ai sensi del regolamento (CEE) n. 2823/87, al fine di garantire che detto oggetto sarà destinato ad uno degli usi che danno diritto al mantenimento della franchigia. A tal fine, il suddetto esemplare di controllo dovrà contenere nella casella 104, alla voce "altri", una delle seguenti diciture: •

3) La rubrica del titolo III è così modificata:

• TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE IN FRANCHIGIA DI STRUMENTI O APPARECCHI SCIENTIFICI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 52 E 54 DEL REGOLAMENTO DI BASE.

4) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

• *Articolo 5*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 54, primo trattino, del regolamento di base, le "caratteristiche tecniche oggettive" di uno strumento o apparecchio scientifico sono le caratteristiche risultanti della